



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza

ORDINANZA N° 38

Del 05/03/2015

OGGETTO: ABBRUCIAMENTO DI MATERIALI VEGETALI ACCUMULATI SUL DEMANIO MARITTIMO, NEL COMUNE DI DIANO MARINA, A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI, VERIFICATISI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014.

IL SINDACO

PREMESSO che sugli arenili del territorio comunale di DIANO MARINA si sono depositati ingenti quantitativi di materiale vegetale, frammisto a rifiuti di varia tipologia, derivanti dalle eccezionali condizioni meteorologiche caratterizzate da mareggiate e piovosità oltre la media;

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza N° 224 del 10 febbraio 2015, emessa dal Capo Dipartimento delle Protezione Civile, con la quale viene modificato il comma 2 dell'art. 11 delle ordinanze N° 203 del 14 novembre 2014 e N° 216 del 30 dicembre 2014, disponendo che il materiale vegetale depositatosi su demanio marittimo ed idrico a seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2014 venga assimilato alle tipologie di materiali previste dall'art. 185 comma 1 lett. f) del D. Lgs. N° 152/2006 ss. mm. e ii., ovvero *"le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"* in deroga all'art. 184 comma 2 lett. d);

DATO ATTO che detti materiali vegetali, ai sensi dell'ordinanza suddetta, non rientrano nel novero gestionale dei rifiuti, ed essendo assimilati ai materiali di cui al predetto art. 185 comma 1 lett. f) del D. Lgs. N° 152/2006 ss. mm. e ii., possono essere oggetto di abbruciamento sul luogo di produzione in deroga all'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. N° 152/2006 ss. mm. e ii., in quantitativi giornalieri superiori a 03,00 metri *steri* (cubi) previa acquisizione del parere di ARPAL, espresso sull'ammissibilità dei materiali da sottoporre a combustione e sulla destinazione dei residui derivanti; - che, in base all'art. 1 della citata ordinanza N° 224 del 10 febbraio 2015 del Capo Dipartimento delle Protezione Civile, è ammissibile la combustione in loco di materiale vegetale in cumuli che non superino i 3,00 metri *steri* senza necessità di acquisizione del parere di merito di ARPAL;

VISTA la nota N° PG/2015//27921 emessa dalla Regione Liguria in data 13 febbraio 2015 a disciplina delle modalità da prevedere nell'emissione dei provvedimenti sindacali finalizzati a consentire l'abbruciamento di materiale vegetale depositatosi su demanio marittimo ed idrico a seguito degli eventi meteorologici avversi, in quantità inferiori ai 03,00 metri *steri* (cubi) giornalieri;

Tutto ciò premesso e richiamato,

ORDINA

I. ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza N° 224 del 10 febbraio 2015, emessa dal Capo Dipartimento delle Protezione Civile, è ammesso l'abbruciamento in sito di materiale vegetale depositatosi sul demanio marittimo a seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi nei mesi di ottobre – novembre 2014, in quantità inferiori ai 03,00 metri *steri* giornalieri, nel puntuale rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. il materiale vegetale:

- deve essere privato da tutto il materiale estraneo, quale a titolo di esempio carta, plastica, pneumatici, ecc., e questo deve essere separatamente gestito secondo le norme che disciplinano la materia dei rifiuti;
 - non deve contenere manufatti legnosi di alcun genere o contenente presenze evidenti di materiali inquinanti; tali tipologie devono essere separatamente gestite secondo le norme che disciplinano la materia dei rifiuti;
 - deve essere composto in cumuli / cataste di piccole dimensioni, disposto in modo da permettere una buona aerazione, presentarsi in condizioni perfettamente asciutte o con limitata umidità, in modo da favorire una completa e veloce combustione limitando contestualmente il più possibile l'emissione di fumo;
 - b. l'abbruciamento deve avvenire solo in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate cioè da assenza di vento o, se di modesta intensità, comunque in direzione favorevole rispetto alle abitazioni più prossime;
 - c. le operazioni devono essere costantemente sorvegliate a garanzia di immediata possibilità di spegnimento nel caso di necessità/emergenza, a tutela di persone e beni;
 - d. non devono essere utilizzati sostanze d'innesco che siano tossiche per l'ambiente, se non in minime essenziali quantità;
 - e. non possono essere attivati più abbruciamenti, con distanze fra loro inferiori ai 50,00 m., contemporaneamente nella stessa concessione demaniale; si dovrà quindi attendere il completo spegnimento naturale del precedente prima di una nuova attivazione;
 - f. deve essere adottato qualsiasi accorgimento che possa annullare o quantomeno limitare al minimo il rischio per persone, beni ed ambiente;
 - g. si deve garantire la limitata dispersione di ceneri, preferendo attivazioni di abbruciamento su superfici in cemento o terra battuta che possano favorire la raccolta dei residui e la conseguente gestione dei medesimi come rifiuti; nell'eventualità venga rimossa, insieme ai residui di combustione, anche una minima parte di terreno, la stessa dovrà essere gestita secondo le norme che disciplinano la materia dei rifiuti;
 - h. gli abbruciamenti in oggetto sono consentiti fino a tutto il 31 marzo 2015 e dovranno essere svolti secondo il seguente orario: dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00.
2. nel caso di abbruciamento di quantitativi giornalieri superiori ai 03,00 metri steri (cubi), dovrà essere preventivamente richiesto parere all'ARPAL, in merito all'ammissibilità dei materiali da sottoporre a combustione e sulla destinazione dei residui derivanti.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on line e sul sito informatico comunale;
 - che venga trasmessa in copia ai seguenti uffici comunali :
 - Settore 1° - Ufficio Demanio,
 - Settore 5° - Ecologia e Ambiente,
 - Settore 9° Polizia Locale,
- nonché al Comando Corpo Forestale dello Stato di Imperia e all'Ufficio Locale Marittimo di Diano Marina (IM).

DEMANDA

l'obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

- che in caso di mancata osservanza del presente atto si procederà al ricorso presso l'Autorità Giudiziaria competente per territorio, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, oltre all'applicazione di sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € in conformità all'art. 7bis del D. Lgs. N° 267/2000 ss. mm. e ii.;
- che avverso la presente ordinanza gli aventi causa potranno ricorrere:
 - presso il TAR territorialmente competente, ai sensi degli artt. 3 comma 4 della L. 241/90, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, o alternativamente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
On. Giacomo CHIAPPORI

